Marmo, niente cave all'asta

La Corte costituzionale boccia la Regione sui beni estimati

IN CRONACA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la SENTENZA

Vincono gli industriali, niente cave all'asta

Legge regionale incostituzionale, i beni estimati non sono del Comune

CARRARA

«Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi (...) nonche' dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».Le prime tre righe di questo articolo, il numero 32 della legge regionale 35/2015, sono incostituzionali.

La Corte Costituzionale (foto d'archivio)

La sentenza. Lo ha sentenziato oggi la massima autorità giudiziaria italiana, la Corte Costituzionale appunto esprimendosi sul ricorso presentato dal governo sulla norma messa a punto un anno e mezzo fa dall'amministrazione toscana. A questo ricorso si sono accodate, per così dire, 11 aziende del settore lapideo e dell'escavazione con un'azione legale intentata la scorsa primavera presso il tribunale di Massa e approdata anch'essa davanti al massimo tribunale.

I togati hanno emesso ieri il loro verdetto, accogliendo il ricorso del governo contro la norma regionale. Nella sentenza, la numero 228/2016, si legge che la corte «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati». Si tratta appunto delle prime tre righe dell'articolo, quelle in cui l'amministrazione toscana considera «la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi (...) nonche' dei beni estimati». Insomma, come sostenevano i ricorrenti, la Regione con la sua norma non aveva l'autorità di qualificare la natura giuridica dei beni estimati, né quella di assoggettarli al patrimonio indisponibile del comune. Il pronunciamento è stato accolto con grande entusiasmo dal mondo degli industriali del lapideo, che hanno sempre rivendicato in tutte le sedi giudiziarie la natura "privata" dei Beni estimati. La sentenza di contro complica non poco la vita non solo all'amministrazione regionale ma anche e soprattutto a quella comunale, impegnata proprio sul finale di legislatura nella riforma del regolamento degli agri. Il nuovo testo aveva tra i suoi punti cardine il superamento dei beni estimati e il loro assoggettamento al patrimonio indisponibile del comune nella speranza di risolvere una volta per tutte i tanti contenziosi tra municipio e aziende del settore.

Il j'accuse alle amministrazioni. La Corte Costituzionale ha di fatto "eliminato" l'articolo sulla natura giuridica sui beni estimati. Con una lunga ricostruzione storica precisa: «Le vicende successive all'editto del 1751 sono segnate da una sequenza di pluirsecolari inef-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL TIRRENO
MASSA CARRARA

ficienze dell'amministrazione che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia. Ed è tuttavia un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli XIX e XX, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune... È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio, e che quando nel 1994 ha adottato il suo primo regolamento che poneva fine alla legislazione estense, quei beni non sono stati trattati».

Addio alle aste. Se fosse rimasto in vigore l'articolo 32 della legge regionale, il Comune di Carrara avrebbe potuto mettere alla'sta le concessioni di cava, considerate suo patrimonio indisponibile. Adesso non sarà più così perché, di fatto, sono state riconosciute le proprietà private. O meglio è stato definito incostituzionale lo stesso articolo che sanciva la natura giuridica - pubblica - dei beni estimati. La conseguenza di questi tecnicismi? Il Comune non potrà disporre liberamente delle cave (8) a regime di beni estimati e quelle (44) a regime misto, pubblico e privato. E non potrà mettere all'asta le relative concessioni.

(c.ch; a.v.)

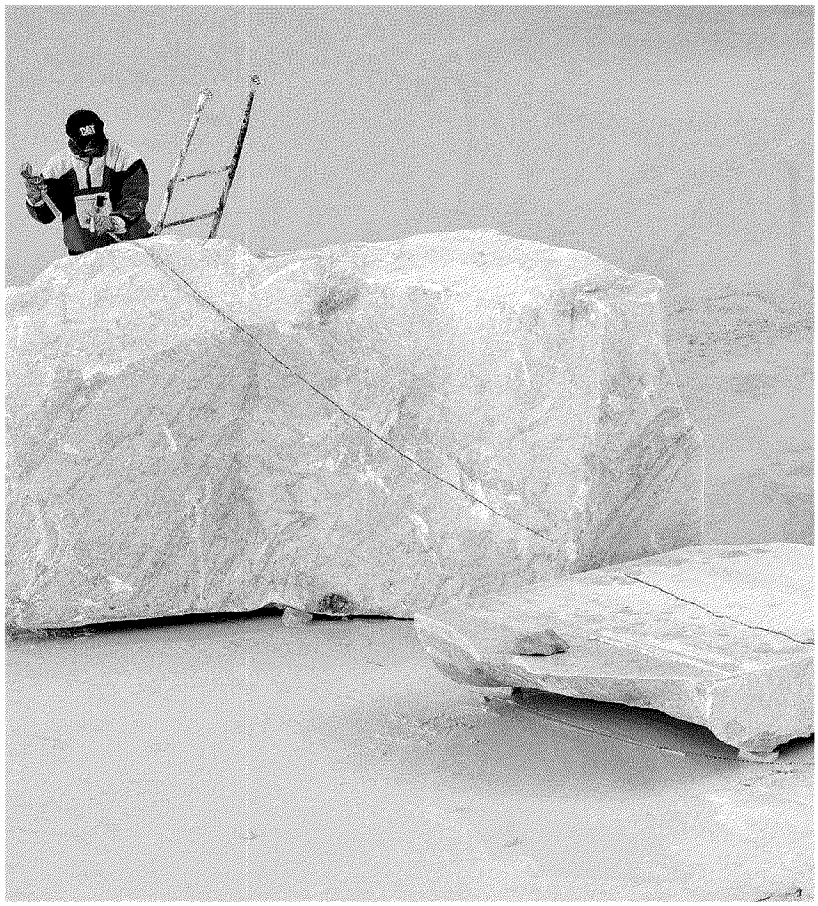

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.